

TI_GERICHTE 11.1998.30 vom 1. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.30

FR: TI_GERICHTE 11.1998.30 du 1 octobre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.30 del 1 ottobre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

CPC); che il pronunciato sulle spese e le ripetibili consecutive allo stralcio è disciplinato per analogia dall'art. 72 PC (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), nel senso che il giudice statuisce con decisione sommaria "tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite"; che in concreto occorre valutare sommariamente, perciò, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se il Pretore non avesse accolto nel frattempo la domanda di restituzione in intero (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a); che nella fattispecie l'appello si fondava sull'argomento – vero, ma apparentemente contraddetto dalle risultanze istruttorie – secondo cui _____ non avrebbe ricevuto alcunché, dopo il divorzio, dalla Cassa pensioni _____; che nondimeno, per ammissione dello stesso appellante, i documenti acquisiti agli atti accreditavano la tesi contraria, tanto ch'egli medesimo ha definito "incensurabile" la sentenza emanata dal Pretore sulla scorta dei dati assunti al momento della decisione (appello, pag. 8 in alto); che pertanto, già a un sommario esame, l'appello avrebbe avuto possibilità di successo solo ove fossero stati ricevibili nuovi mezzi di prova, ipotesi esclusa tuttavia dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; che, ciò posto, fin dall'inizio sarebbe mancata all'appello ogni apprezzabile probabilità di buon esito; che nulla giova all'interessato il parziale accoglimento dell'appello cui avrebbe consentito l'ex moglie sulla base di documenti nuovi, tali atti non potendo essere considerati in sede di appello; che nelle condizioni predette gli oneri processuali dello stralcio andrebbero posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che si può soprassedere nondimeno, per equità, a simile prelievo, il Pretore avendo accertato nella sentenza sulla domanda di restituzione in intero che l'appellante deve sopperire alle proprie esigenze con un fabbisogno mensile inferiore a quello che gli garantirebbe l'art. 152 CC; che in ogni modo non può essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria, l'appello apparendo destituito di buon diritto (art. 157 CPC); che a tale beneficio dev'essere ammessa invece la convenuta (art. 155 CPC), la quale ha dovuto difendersi da un appello infondato senza poter contare – per la situazione economica in cui versa l'ex coniuge – sulla corresponsione di ripetibili; decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello è respinta. 3. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. _____. 4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 5. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv.

dott. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.